

FISCO E WELFARE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Cassazione. Ma la sentenza 228/2014 della Corte costituzionale faceva riferimento solo ai prelevamenti Indagini bancarie, presunzioni ridotte Prova a carico del Fisco anche per i versamenti sui conti dei professionisti

Laura Ambrosi

In caso di indagini bancarie nei confronti di professionisti anche la presunzione sui versamenti è venuta meno dopo una sentenza della Corte costituzionale del 2014: è la singolare interpretazione fornita dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 16440 depositata ieri. La particolarità è data dal fatto che la Consulta si era pronunciata solo sui prelevamenti effettuati dal professionista.

rettificare il reddito se il contribuente non è in grado di giustificare i movimenti (sia versamenti sia prelevamenti) trasferiti sui propri conti correnti.

La ratio della norma, cioè il considerare ricavi i prelevamenti (che per loro natura potrebbero rappresentare dei costi), è radicata nella regola di comune esperienza che "costi in nero" nascondono verosimilmente "ricavi in nero". Il contribuente

IL PUNTO CRITICO

Per i giudici di Cassazione ora si sposta sull'amministrazione il compito di dimostrare le irregolarità

ricorreva allora per cassazione, rilevando l'errata applicazione della norma: alla luce della sentenza 228/2014 della Corte costituzionale, per il professionista era venuta meno la presunzione di irregolarità. Ne conseguiva che per contestare i versamenti e i prelevamenti, l'onere probatorio non era più in capo all'agenzia delle Entrate, ma all'agenzia

di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato che effettivamente in se-

guito alla pronuncia della Consulta (228/2014) non è più possibile considerare massicci compensi i prelevamenti non adeguatamente giustificati dal professionista. Tale pronuncia trova applicazione retroattiva, con la conseguenza che grava sull'amministrazione l'onere della prova anche per gli accertamenti pregressi.

Tuttavia, secondo la Cassazione, in conseguenza dell'incostituzionalità della norma, non sono più sottoposti alla presunzione relativa non solo i prelevamenti, ma anche i versamenti effettuati dal professionista. La Cassazione, infatti, in un passaggio della pronuncia precisa che è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti e si sposta sull'amministrazione l'onere della prova.

Ne consegue che in ipotesi di indagini finanziarie a carico di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sia i prelevamenti sia i versamenti che non trovano adeguata giustificazione nella contabilità, non possono automaticamente costituire maggiori compensi, salvo che l'ufficio ricerca a provare tale circostanza. Le conclusioni cui giungono i giudici di legittimità sicuramente origineranno un'ampia discussione.

In caso di controlli



01 | PRESUNZIONE LEGALE

L'articolo 32 del decreto presidenziale 600/73 dispone una presunzione legale in favore dell'amministrazione, secondo la quale i versamenti e i prelevamenti non giustificati possono essere considerati ricavi

02 | IMPRESE E AUTONOMI

L'applicazione di tale norma è sempre stata applicata sia alle imprese sia ai lavoratori autonomi, in virtù della circostanza che nel testo era testualmente precisato che si tratta di "compensi"

03 | LA CONSULTA

Due anni fa, la Corte

costituzionale (sentenza numero 228/2014) ha dichiarato illegittima la parte in cui la norma si considerasse applicabile anche ai lavoratori autonomi con riferimento ai prelevamenti, poiché non poteva presumersi che si riferissero ad investimenti nell'attività professionale

04 | LA CASSAZIONE

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 16440/2016 depositata ieri, ha stabilito che, in seguito alla decisione della Corte costituzionale, la presunzione legale è venuta meno sia per i prelevamenti sia per i versamenti riferiti al professionista

Fisco e contribuenti. Le indicazioni della circolare di Assonime Il nuovo abuso del diritto si applica anche al passato

Dario Deotto

La nuova disciplina sull'abuso del diritto codifica un principio immanente all'ordinamento e, per questo, deve trovare applicazione anche per gli atti notificati prima del 1° ottobre 2015. Inoltre, la nuova disciplina dell'abuso del diritto deve riguardare tutti i tributi.

Sono questi alcuni dei più importanti, tra i tanti spunti che si colgono dalla voluminosa (152 pagine) circolare n. 21/2016 di Assonime sulla nuova disciplina dell'abuso del diritto.

In relazione alla decorrenza, che il decreto legislativo 128/2015 fissa per gli atti accertativi notificati dal 1° ottobre 2015, Assonime rileva che alla nuova norma - almeno per quanto concerne i tratti definitivi dell'abuso, i quali agiscono sul piano sostanziale - deve essere riconosciuta una valenza interpretativa e, quindi, che la norma deve trovare applicazione anche per gli atti notificati in passato.

Assonime rileva ulteriormente che la nuova disciplina dell'abuso del diritto ha carattere generale, e quindi riguarda tutti i tributi, sia armonizzati che non (armonizzati). Questo anche in relazione al fatto che la norma è stata inserita nello Statuto del contribuente, le cui disposizioni applicative sono da considerarsi norme di carattere generale.

La conseguenza è che la nuova disciplina dell'abuso del diritto deve riguardare tutti i tributi, sia erariali che locali. Con riferimento all'annosa questione dell'imposta di registro, Assonime, nel ritenere che il nuovo principio di abuso certamente include anche quest'ultima, afferma che la previsione dell'articolo 20 del Dpr 131/1986 (più volte in passato erroneamente identificata come norma antielusiva) non è stata abrogata proprio perché ritenuta non idonea a individuare le fattispecie costituenti abuso/elusione. Si afferma ulteriormente che la norma dell'articolo 20 del registro deve essere ricondotta alla sua tradizionale funzione, cioè quella di norma volta esclusivamente a cogliere

l'effettiva natura giuridica degli atti portati alla registrazione, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti.

La circolare di Assonime conferma che la definizione di abuso del diritto si caratterizza per essere una fattispecie aperta (l'abuso è indeterminato per definizione, come si è sempre riportato su queste pagine), così che la disciplina non può essere configurata come clausola di chiusura del sistema. In sostanza, l'abuso non può che essere in-

dividuato per esclusione - si tratta di una extrema ratio, come la definisce la circolare - dopo avere verificato che il vantaggio conseguito risulta indebito e dopo avere constatato che non si è in presenza di fattispecie riconducibili all'evasione. Assonime dedica ampio spazio proprio al distinguo tra evasione e abuso del diritto (nonché rispetto al legittimo risparmio d'imposta). In primo luogo, viene affermata la distinzione dell'abuso rispetto alla simulazione (anche nell'ottica delle previsioni del decreto legislativo 74/2000), così come viene affrontato il rapporto tra il concetto di abuso e altre condotte, molte volte oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione, quali l'anti-economicità, l'esterovestizione e l'interposizione. Assonime rileva che queste condotte sono generalmente da ricondurre all'evasione e, quindi, non possono costituire ipotesi costituenti abuso: tuttavia, viene rilevato che l'interposizione soggettiva in ambito transazionale viene considerata come una vicenda riconducibile all'abuso del diritto e non all'evasione.

CHIARIMENTI

Le regole valgono anche per gli atti notificati prima del 1° ottobre 2015 e per tutti i tributi - Sotto esame una serie di casi pratici



QUOTIDIANO DEL FISCO Depositi fiscali, Entrate competenti per l'Iva sull'import

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco offre una panoramica completa di notizie e approfondimenti per gli operatori professionali. Nell'edizione online oggi: Ferruccio Bogetti e Gianni Rota sulla ripartizione della competenza tra Dogane ed Entrate per l'Iva sulle importazioni relative ai depositi fiscali Iva, Emilio de Santis sulle implicazioni giuridiche in caso di incorporazione e l'analisi di Luca Gaiani sulla tassazione delle Cfc in caso di paesi black list.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Diritto societario. Le massime del Consiglio Notarile di Roma

Scissione «negativa» con condizioni

Angelo Busani

La scissione "negativa", la richiesta di rinvio dell'assemblea della Srl formulata dai soci di minoranza; la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di Srl; l'emissione delle puttable shares (e cioè le azioni che un socio abbaia il diritto di vendere ad altro socio); il recesso del socio dalla società di capitali al di fuori dei casi previsti dalla legge; la stipula dell'atto di fusione in caso di opposizione dei creditori.

Consiglio Notarile di Roma è di recente divulgata.

Concentrando l'attenzione sul primo di tali argomenti, e cioè la scissione "negativa", vale a dire quella caratterizzata dall'assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale di valore negativo, occorre distinguere tra: il caso del patrimonio di valore contabile negativo, ma di valore positivo se si consideri il suo "valore corrente"; il caso del patrimonio di valore negativo sia dal punto di vista contabile che dal punto di vista del suo "valore corrente".

Ebbene, è ammissibile la scissione mediante assegnazione alla beneficiaria di un netto patri-

moniale con valore negativo dal punto di vista contabile, ma positivo a valori correnti, qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- si proceda a rivalutare il netto patrimoniale assegnato a valori correnti sulla base di una perizia di stima (redatta secondo i criteri e le modalità coi quali si elaborano le perizie occorrenti per effettuare i conferimenti in natura in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale); si tratti di una scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, il cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnato per effetto di scissione

assegnazione, e cioè quando: non si debba procedere a cambio, in quanto si tratti di una scissione in favore di una società beneficiaria preesistente che possiede l'intero capitale della società scissa oppure perché sussista identità tra le compagini sociali della società scissa e della società beneficiaria; si assegnino in cambio, in ipotesi di scissione parziale, solo azioni o quote della società scissa, non già in favore dei soci della società scissa medesima, bensì in favore dei soci della società beneficiaria preesistente;

in ipotesi di scissione "totale", si attribuiscono in cambio, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell'altra o nelle altre beneficiarie.

Sanità. Il 7 settembre seduta straordinaria della Stato-Regioni sul piano che rivede le prestazioni del Ssn con una dote di 771 milioni

Confronto aperto sui «Lea» versione hi-tech

Barbara Gobbi

Roberto Turno

È una scommessa da 771,8 milioni l'anno. Una complessa e delicata operazione di taglio e cucitura con prestazioni sanitarie che si aggiungono ed altre che escono. E che saranno pagate dagli italiani, chissà quanto e se allo stesso modo in tutta Italia. Con una dose all'ergonomia di "antiprotezione" alleggerita di anti-spreco, che chiamerà in causa i medici. Ecco il finalmente i Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria che lo Stato deve garantire ai cittadini. L'asticella di base che, secondo la manovra 2016, ogni anno andrà aggiornata in base alle nuove evidenze scientifiche, dopo che per ben 16 anni si era rimasti al palo. Quasi che la scienza, e i bisogni di cura, non avessero intanto completamente cambiato volto.

Solo allora, e dopo la pubblicazione in Gazzetta, i nuovi Lea saranno operativi. Ben che vada, dunque, tra ottobre e novembre. Per poi subire un eventuale nuovo scossone nel 2017.

Prevenzione, assistenza distrettuale e cure ospedaliere: queste le tre maxi-aree in cui si articolano le prestazioni offerte. Non poche le novità, a partire dalla riscrittura del Nomenclatore delle protesi e degli ausili, che manda in soffitta i presidi più obsoleti. D'ora in poi, il cittadino che voglia ancora il plantare diventato "vecchio" secondo i cri-

I CONTENUTI

Aggiornati gli elenchi di ausili e protesi e delle malattie rare, recepito il Piano vaccini, entra la procreazione assistita

I nuovi Lea garantiscono in ogni caso prestazioni molto innovative come l'adroterapia e individuano chiaramente tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (pma) a carico del Servizio sanitario e finora offerte solo in regime di ricovero.

La nuova griglia recepisce poi interamente il Piano nazionale vaccini, che con il suo calendario vaccinale "esteso" - ad esempio entrano l'anti papillomavirus offerto anche ai maschi, l'anti pneumococco e l'anti meningococco - assorbe il 30% circa del budget complessivo.

Ancora: il nuovo Dpcm aggiorna l'elenco delle malattie rare e recepisce le due leggi appena approvate dal Parlamento: quella sulla tutela dei soggetti autistici (la n. 134/2015) e quella sugli screening metabolici obbligatori alla nascita, approvata giovedì dalla commissione Igiene e sanità del Senato. Rivisto, poi, il panel delle malattie croniche: entrano nei Lea sei nuove patologie esenti, tra cui l'endometriosi negli stadi medio e grave, ed escono dalle "rare" per entrare nelle "croniche" la sindrome di Down e la celiachia.

I nuovi Livelli essenziali di assistenza puntano infine a disinnescare la "bomba" dell'appropriazione. L'articolo 16 del Dpcm sigla la pace tra la ministra e i medici prescrittori: il camice bianco potrà continuare a prescrivere tutto quanto riterrà opportuno, fatto salvo l'obbligo di inserire in ricetta il sospetto diagnostico. Le eventuali sanzioni per iperprescrizione sono demandate ai contratti in via di riscrittura.

In sintesi



01 | L'ACCANTONAMENTO

L'importo accantonato dalla legge di Stabilità 2016 per finanziare i Lea è di 800 milioni l'anno, sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale

02 | IL RISULTATO

L'impatto dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza è di 771,8 milioni stimato dal Governo

03 | ASSISTENZA COLLETTIVA

Risorse per 220,2 milioni andranno all'assistenza sanitaria collettiva, soprattutto (186,2 milioni) alle nuove vaccinazioni inserite nei Lea

04 | IL LIVELLO DISTRETTUALE

Ammontano a 571,4 milioni le risorse previste per l'assistenza distrettuale, tra specialistica ambulatoriale, protesica e tutela di particolari categorie

05 | I RISPARMI

È di 20 milioni il risparmio atteso dalle misure introdotte

nell'assistenza ospedaliera, inclusa la riduzione dei ricoveri diurna e la riduzione del ricorso ai tagli cesarei

06 | L'AGGIORNAMENTO

I nuovi Lea saranno sottoposti a revisione continua: entro il 28 febbraio prossimo la nuova Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn formulerà la proposta di revisione dei "livelli essenziali" per il 2017. Tra gli altri compiti assegnati alla Commissione, la ridefinizione dei ricoveri ospedalieri ad alto rischio di inappropriatezza, la valutazione di piani diagnostici per le malattie croniche più diffuse, la valutazione costo/efficacia degli interventi di prevenzione collettiva, l'individuazione di procedure evidence based per la valutazione costo/efficacia dell'innovazione tecnologica e organizzativa in tutte le aree assistenziali

In breve

GAZZETTA UFFICIALE/1 Delega al Governo Confidi

Favorire l'accesso al credito per Pmi e professionisti, semplificare gli adempimenti e contenere i costi sono le motivazioni della legge che delega il Governo, su proposta del Mef, a riformare le norme in materia di Confidi. Tra i principi che devono guidare l'emanazione - entro sei mesi - dei decreti legislativi di riforma, ci sono: favorire la raccolta di risorse pubbliche e private, disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici in linea con le norme Ue, razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, favorire l'accesso al credito

GAZZETTA UFFICIALE/2

Versione definitiva per il decreto Ilva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed è in vigore da oggi la legge 151/2016, che converte il decreto con le disposizioni urgenti per completare la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Il Dl 98/2016 è stato in parte modificato in sede di conversione. Tra le novità, l'istituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra Regione Puglia, ministeri competenti e Comuni interessati, una corsia preferenziale per i crediti predefiniti delle imprese fornitrici Ilva, in presenza di risorse disponibili e previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Contabilità separata per i contribuenti ai fondi di solidarietà alternativi

Contributi versati in un conto corrente dedicato e piano finanziario che confermi l'equilibrio tra entrate e uscite. Con la circolare 26/2016 il ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni per la corretta gestione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che sono due: quello dell'artigianato e quello del lavoro in somministrazione. In qualità di soggetto responsabile del controllo della gestione e dell'erogazione delle prestazioni, il ministero ha stabilito che, al fine di consentirne una più facile individuazione, i contribuenti

versati dalle aziende ai fondi devono essere destinati a un conto corrente dedicato e tali importi vanno tenuti separati dalle altre entrate. In relazione, poi, al vincolo di erogare prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori solo a fronte di risorse disponibili, i fondi devono elaborare un piano finanziario che evidenzi entrate e uscite, sia in fase di preventivo che di consuntivo e inviarlo al ministero. Inoltre devono monitorare le prestazioni erogate (numero, destinatari, importi, durata), rielaborarle su base regionale e notificare il report al ministero.

AGEVOLAZIONI

Fondi per i progetti Horizon al Sud, lo sportello online apre il 17 ottobre

Aprirà il 17 ottobre lo "sportello" telematico per presentare domanda di accesso ai 180 milioni di agevolazioni del bando Pon imprese e competitività 2014-2020 a favore dei progetti di ricerca e sviluppo sviluppati dal imprese e professionisti del Sud negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 (si veda Il Sole 24 Ore di venerdì 5 agosto). Con il decreto 5 agosto pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito, sono stati definiti termini e modalità di

presentazione delle domande che seguiranno un iter esclusivamente telematico con collegamento al sito del soggetto gestore della misura (https://fondocrescitassostenibile.mcc.it). Per agevolare le procedure, però, la piattaforma sarà già disponibile online a partire dal 3 ottobre. Tra i criteri di valutazione, spiega il provvedimento del Mise, saranno tenuti in considerazione la capacità tecnico-organizzativa, la qualità delle collaborazioni con gli organismi di ricerca e la solidità economico-finanziaria.